

- l'AUA confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal S.U.A.P., essa non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al S.U.A.P. del comune di Guardia Sanframondi (BN), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 commi 1 e dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, previa conferma del possesso dei titoli e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;
- lo stesso S.U.A.P. dovrà prima verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, come richiesto nelle relazioni tecniche e negli atti che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'ufficio AUA della Provincia di Benevento;

Ritenuto

- di dover adottare, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 (art. 3 comma 1 e art. 4 commi 4, 6 e 7) l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Cantina Sociale "La Guardiense"- soc.coop. agricola (P.I. n. 00041080623), per l'impianto di produzione vini e successiva commercializzazione sito alla Fraz. Santa Lucia n. 104-105, per l'Autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) e Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs n. 152/2006);

Visti:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.59 del 13.03.2013 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. della Campania n. 168 del 26.04.2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 65 del 20.01.2020, a firma del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia con la quale, tra l'altro, al sottoscritto veniva confermativa la Responsabilità della Posizione Organizzativa del Servizio "Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia" già attribuita con D.D. n. 2645 del 11.11.2019;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) di adottare, ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013, il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), finalizzato alle "Autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) e Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs n. 152/2006)," a favore della Cantina Sociale "La Guardiense"- soc.coop. agricola (P.I. n. 00041080623), per l'impianto di produzione vini e successiva commercializzazione sito alla Fraz. Santa Lucia n. 104-105 (Foglio mappale n. 12, p.lle nn. 284, 400 e 677) del Comune di Guardia Sanframondi (BN);
- 2) **di precisare** che il presente provvedimento è rilasciato con l'obbligo di rispettare le prescrizioni e le condizioni riportate nella nota – parere favorevole del Comune di Guardia Sanframondi prot. n.4789 04.06.2019, parere favorevole con prescrizioni della Regione Campania prot. n. 87244 del 11.02.2020, che ne costituiscono, allegati alla presente, parti integranti e sostanziali e qui si intendono integralmente richiamati nei contenuti prescrittivi;
- 3) **di prescrivere** al legale Rappresentante/Presidente del C.A. della suddetta Cantina Sociale "La Guardiense" – soc.coop. agricola, nell'esercizio dell'attività, dovrà:
 - rispettare il ciclo produttivo rappresentato in atti e approvato in conferenza e gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore con l'adozione dei più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale al fine di evitare qualsivoglia forma di inquinamento;
 - rispettare lo scarico quali-quantitativo come per legge e secondo quanto riportato in atti (Parte terza, allegato 5, tabella 3 (scarico in pubblica fognatura);
 - evitare qualsiasi tipo di *by-pass* dello scarico;
 - rispettare il ciclo produttivo rappresentato in atti (*lay-out* operativo previsto, compreso quello relativo agli scarichi e all'emissioni), così come approvati in Conferenza di Servizi;

- osservare la normativa emanata in materia di tutela della salute dell'uomo e di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008;
- assicurare fedelmente la compatibilità urbanistica dell'impianto e rispettare ogni altra autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità competenti ai sensi di legge;
- comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche rispetto alla documentazione in atti;
- rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. in materia di scarico e per l'emissione in atmosfera, a salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
- comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche rispetto alla documentazione in atti;

4) di precisare

- a) il presente atto dovrà essere recepito nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare a cura del S.U.A.P. del Comune di Guardia Sanframondi (BN), che ne curerà la notifica al legale Rappresentante/Presidente del C.A. della suddetta Cantina Sociale "La Guardiense" – soc.coop. agricola (P.I. n. 00041080623)" dandone contestuale comunicazione alla Provincia di Benevento, alla Regione Campania, U.O.D. 501706- Ecologia di Benevento e al Comune di Guardia Sanframondi;
- b) **il presente provvedimento non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del S.U.A.P.**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. 59/2013, al S.U.A.P. del Comune per il rilascio del titolo abilitativo alla Cantina Sociale "La Guardiense" – soc.coop. agricola (P.I. n. 00041080623), nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- c) il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, potrà essere rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;**
- d) Il S.U.A.P. nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto c), i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ect.);
- e) il provvedimento rilasciato dal S.U.A.P. dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia, al Comune e alla Regione Campania UOD 501706;
- f) la provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettera a) e b) del D.P.R. 59/2013;

- 6) **di evidenziare che** il presente provvedimento ha durata pari ad anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di emissione del suddetto provvedimento finale di A.U.A. da parte del S.U.A.P.;
- 7) **di evidenziare**, altresì, che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici del S.U.A.P. del Comune di Guardia Sanframondi (BN);
- 8) **di stabilire** che la Provincia di Benevento, avvalendosi anche dell'ARPAC, della Polizia Provinciale e delle altre Istituzioni preposte, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., e dalla ulteriore normativa di settore vigente in materia;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento non prevede impegni economici da parte della Provincia.

Il presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalle legge 190/2012 (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 (Trasparenza), viene trasmesso al Servizio Appalti per la pubblicazione del provvedimento (senza gli allegati) sul sito dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà inviato, per eventuali controlli, al Corpo di Polizia Provinciale ed è rilasciato, fermi restanti i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.

Allegati:

- 1) nota Comune di Guardia Sanframondi (BN)- prot. n. 4789 del 04.06.2019;
- 2) nota Regione Campania- parere prot. n. 87244 del 11.02.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Raffaele Rabuano



Largo G. Carducci n°5 - 82100 Benevento - Tel.: 0824 774311 - Fax: 0824 52290

e-mail: raffaele.rabuano@provincia.benevento.it - pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

IL DIRIGENTE

Ing. Angelo C. Giordano



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE - ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 351 DEL 13/02/2020

OGGETTO: Adozione A.U.A., D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, a favore della Cantina Sociale "La Guardiense" – soc.coop. agricola (P.I. n. 00041080623), per la procedura di Autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) e Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006), per l'impianto di produzione vini e successiva commercializzazione sito alla Fraz. Santa Lucia n. 104-105 (F.n. 12, p.lle nn. 284, 400 e 677) di Guardia Sanframondi (BN).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il S.U.A.P. del Comune di Guardia Sanframondi (BN) in data 16.05.2019 e data 13.06.2019, rispettivamente acquisite al protocollo n. 14630 del 16.05.2019 e n. 17237 del 13.06.2019, ha trasmesso, tramite pec, al Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia della Provincia di Benevento, la documentazione e relativi allegati inerente l'oggetto, per la procedura di Autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) e Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006, per l'impianto di produzione vini e successiva commercializzazione della Cantina Sociale "La Guardiense" – soc.coop. agricola (P.I. n. 00041080623), Fraz. Santa Lucia n. 104-105- (Foglio mappale n. 12, p.lle nn. 284, 400 e 677) del Comune di Guardia Sanframondi (BN);
- il SUAP, con nota acquisita il 05.06.2019 prot. n. 4846, nota acquisita il 12.06.2019 prot. n. 17061, note acquisite il 21.08.2019 prot. n. 23510, 23512 e 23513 e 23514, note acquisite il 10.09.2019 prot. nn. 25188 e 25191, ha trasmesso le integrazioni richieste, fra l'altro, anche la relazione asseverata e dichiarazioni del tecnico incaricato Dott.Carlo A. Iannace;
- le comunicazioni e i relativi allegati sono stati oggetto di una verifica documentale come prescritto dalla normativa vigente da parte del competente S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attivita' Produttive) di Guardia Sanframondi (BN), al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa vigente in materia;
- in data 14.11.2019 si è tenuta la 1^ conferenza di Servizi ed in data 20.12.2019, la Conferenza di Servizi decisoria, acquisiti i pareri favorevoli del Comune e le dichiarazioni da parte dal Tecnico (Dott.Carlo A. Iannace) e della Regione Campania circa l'emissioni in atmosfera, ha istruito e deciso favorevolmente il procedimento AUA di competenza dichiarando chiusa la Conferenza, rinviando l'emissione dell'atto di adozione all'acquisizione del parere formalizzato da parte della Regione Campania, così come verbalizzato nella stessa Conferenza di Servizi;

Dato atto che:

- la Regione Campania con nota prot. n. 87244 del 11.02.2020 ha trasmesso il parere per l'emissione in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 (D.D. n. 96 del 03.09.2009);
- la presente AUA sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR n. 59/2013 per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;